



**ZURICH**

pagina 2

Copertura provvisoria Polizza Rc Professionale n. 920A9215

Contraente/Assicurato  
HT Srl  
Via Moscova, 13  
20121 Milano  
P.IVA 03924730967

Periodo Assicurativo:  
dalle ore 24.00 del 31/12/2012  
alle ore 24.00 del 31/12/2013  
senza tacito rinnovo

Attività assicurata come in corso

Massimale:  
Eur 2.000.000,00 per sinistro e Eur 5.000.000,00 per periodo assicurativo

Franchigia  
Eur 20.000,00 per sinistro

Premio Imponibile Annuo:  
Eur 22.000,00 oltre le imposte

Normativo:  
Come in corso

Zurich Insurance plc

Via Benigno Crespi, 23  
20159 Milano

Tel. +39.02.5966.1  
Fax +39.025966.2603  
www.zurich.it

Il Contraente

*Zurich Insurance plc*  
*Rappresentanza Generale per l'Italia*



ZURICH

pagina 3

#### Articolo 1

La compagnia autorizza il broker a provvedere all'incasso del premio tramite l'utilizzo del presente documento rilasciato ai sensi dell'art.1888 2° comma. C.C., nelle more dell'emissione della polizza e/o appendice di polizza

#### Articolo 2

La presente copertura provvisoria ha efficacia dalla data sopra indicata per un periodo di trenta giorni e, in caso di incasso del premio entro il Termine, essa si intenderà estesa per l'intero periodo concordato, mentre in caso di mancato incasso del premio entro il Termine, troverà applicazione (per i sinistri che eventualmente si verificano oltre il Termine) la disposizione di cui all'art. 1901 del Codice Civile (sospensione dell'efficacia della garanzia ed eventuale risoluzione del contratto decorsi 6 mesi dalla scadenza del Termine).

#### Articolo 3

La presente non sostituisce in alcun modo il documento di polizza, che la Compagnia si impegna comunque ad emettere nel più breve tempo possibile.

#### Il Contraente

  
*Zurich Insurance plc*  
*Rappresentanza Generale per l'Italia*

Il versamento dell'importo di € 26.895,00 è stato effettuato a mie mani  
il 16/01/13 in Milano.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile vengono approvate specificamente per iscritto le seguenti disposizioni:  
Art.2 (Efficacia della copertura provvisoria).

#### Il Contraente

Zurich Insurance plc  
Sede a Zurich House, Ballbridge Park, Dublino 4, Irlanda  
Capitale sociale EUR 125.000.000 i.v.  
Registro del Commercio di Dublino n. 13460  
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese  
preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari  
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23  
- 20159 - MILANO  
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662003  
Iscritta all'Albo Imprese ISVAP (Elenco I) al n. 1.00966 in  
data 3/1/08  
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968  
Rappresentante Generale per l'Italia: C. Candia  
www.zurich.it



**Appendice a  
Polizza di Assicurazione  
Responsabilita' Civile  
Professionale**



Zurich Insurance plc  
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda  
Capitale sociale EUR 125.000.000 I.v.  
Registro del Commercio di Dublino n. 13460  
Sottoposta alla vigilanza della Central Bank of Ireland  
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 - MILANO  
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603  
Iscritta all'Albo Imprese ISVAP (Elenco I) al n. 1.00066 in data 3/1/08  
C.F./P.IVA/R.L. Milano 05380900968  
Rappresentante Generale per l'Italia: C. Candia  
www.zurich.it



UNITA'	COMP.	NUMERO POLIZZA	NUM. APPENDICE	COP. PROVV.	RAMO	RISC.	COD. SBU	SBU/INTERMEDIARIO ASSICURATIVO	COD. INTERM.
C1	P	920A9215	W52755/2		04	B3	920	//ITAL BROKERS CONSULTNG S.R.L. - MI	NHG/

<b>CHI ASSICURIAMO</b>		
CONTRAENTE/ASSICURATO HT Srl	RISCHI COMUNI	CODICE FISCALE/P.IVA 03924730967
VIA, NUMERO CIVICO Via Moscova, 13	C.A.P. 20121	LOCALITA' Milano
		DOCUMENTO EMESSO IL 15   03   2012

<b>DECORRENZA E DURATA DEL DOCUMENTO - MODO DI PAGAMENTO DEL PREMIO</b>						
DALLE ORE 24 DEL 31   12   2011	ALLE ORE 24 DEL 31   12   2012	DURATA 01   00   000 Anni   Mesi   Giorni	DISDETTA S.O.D. Mesi	RATEAZIONE Annuale Annuale/Semestrale, Etc	SCADENZA RATE IL 31/12 Di ogni anno	

<b>PREMIO DA PAGARE (EUR) - NOSTRA QUOTA (al netto dell'eventuale rimborso)</b>						
Premio sino al 31/12/2012	PREMIO NETTO 20.000,00	ACCESSORI 0,00	IMPONIBILE 20.000,00	IMPOSTE 4.450,00	TOTALE EUR 24.450,00	TOTALE
Rate Successive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>PREMIO DA PAGARE (EUR) - AL 100%</b>						
Premio sino al 31/12/2012	PREMIO NETTO 20.000,00	ACCESSORI 0,00	IMPONIBILE 20.000,00	IMPOSTE 4.450,00	TOTALE EUR 24.450,00	TOTALE
Rate Successive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**COASSICURAZIONE E DELEGA**  
L'assicurazione è ripartita per quote fra le Compagnie indicate in riparto, e ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta del contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria.  
Per tutte le altre comunicazioni inerenti il contratto esse potranno essere eseguite tramite l'Intermediario assicurativo, cui l'Assicurato ha conferito il mandato, ma esse esplicheranno effetto solo e dal momento in cui la Compagnia Delegataria, venutane a conoscenza, vi aderirà espressamente confermandone l'efficacia contrattuale. Ogni modificazione dell'assicurazione che comporti variazione scritta del contratto sarà considerata operante a condizione che l'Intermediario assicurativo abbia ottenuto il consenso da ciascuna della Compagnie Coassicuratrici.  
L'impegno di tutte le Compagnie Coassicuratrici risulta dal documento contrattuale firmato da ciascuna di esse oppure dall' "Estratto Unico" firmato dalla Compagnia Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse.  
Il Contraente o la Società di intermediazione sua mandataria provvederà al versamento pro quota dei premi o degli importi comunque dovuti in dipendenza del contratto ad ogni singola Coassicuratrice contro rilascio delle relative quietanze, restando esplicitamente esclusa ogni e qualsiasi responsabilità solidale tra le Compagnie del riparto.

<b>RIPARTO</b>							
N.	COMPAGNIA	COD.	QUOTA %	N.	COMPAGNIA	COD.	QUOTA %
1	Zurich Insurance plc	864	100,00	7			
2				8			
3				9			
4				10			
5				11			
6				12			

<b>CODICI STATISTICI</b>		
V.I.P. POL. N.	FAC. GROUP	RISK NAME

IL CONTRAENTE/ASSICURATO  
HT Srl  
Via Moscova, 13 - 20121 Milano  
*[Signature]*

Zurich Insurance plc  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
*[Signature]*

**PERFEZIONAMENTO**  
L'importo di Eur 24.450,00 a saldo del "premio sino al" è stato incassato oggi 10/01/2012 L'ESATTORE .....  
L'INCASSO E' STATO EFFETTUATO DA  
REGISTRATO SUL FOGLIO CASSA N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ L'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO  
**ITAL BROKERS CONSULTING srl**

## RINNOVO

Con la presente appendice, che a tutti gli effetti forma parte integrante della suindicata polizza, si provvede a rinnovare la copertura assicurativa dalle ore 24.00 del 31/12/2011 alle ore 24.00 del 31/12/2012 alle condizioni tutte in corso salvo quanto segue:

- Il punto 4. MASSIMALI DI GARANZIA della scheda di Polizza viene così riformulato:

### 4 - MASSIMALI DI GARANZIA

La garanzia é prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali per sinistro/anno:

**EUR 2.000.000,00= unico per sinistro e EUR 5.000.000,00= per anno assicurativo,**

**Si prende atto fra le Parti che, in caso di corresponsabilità fra Assicurati, l'esposizione globale della Compagnia non potrà superare il Massimale annuo previsto in Polizza che resta, a ogni effetto, unico.**

Le Spese per resistere all'azione del danneggiato sono rimborsate in aggiunta al Massimale della Polizza fino ad un limite del 25% di detto Massimale, secondo il disposto dell'Art 1917 co 3 C.C.

- Nelle NORME RELATIVE ALLA R.C.PROFESSIONALE, la parziale deroga dell'Art.16 – **ESCLUSIONI**, lettera l), limitatamente all'accordo con la Spett.le NICE

- Inserimento della clausola **RC DERIVANTE DA APPALTATORI / SUBAPPALTATORI / LIBERI PROFESSIONISTI**

La presente assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per i danni cagionati a terzi da:


- appaltatori e subappaltatori mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato;
- liberi professionisti incaricati dall'Assicurato per lo svolgimento di prestazioni professionali aventi ad oggetto l'esecuzione dell'Attività assicurata svolta per conto dello stesso.

Resta inteso che in tal caso la Compagnia avrà il diritto di rivalsa nei confronti del terzo responsabile (appaltatore / subappaltatore / liberi professionisti), ma con esclusione dell'Assicurato o di società dallo stesso controllate o partecipate.

Per il suddetto rinnovo viene richiesto un premio lordo di Eur 24.450,00.

### Fermo il Resto

HT Srl  
IL CONTRAENTE ASSICURATO  
Via Moscova, 13 - 20121 Milano



Zurich Insurance plc  
Rappresentanza Generale per l'Italia





Zurich Insurance Ireland Limited  
 Sede a: Eagle Park, North, Dublin 4, Irlanda  
 Capitale sociale EUR 4.000.000.000,00  
 Registro di Commercio di Dublino n. 13469  
 Numero di Identificazione Fiscale n. 123456789  
 Registro Imposte di Dublino n. 123456789  
 Numero di Identificazione di Imposta Unificata  
 n. 123456789  
 Telefono +353 (0)1 234 5678  
 Telex 310000  
 C.P. 123456789  
 Indirizzo Internet www.zurich.it  
 Rappresentante Generale per l'Italia: V. Cellenni



**ZURICH**

**QUIETANZA DI PREMIO**

Numero polizza	Agenzia	Produttore	Ramo	Fraz.	Scadenza Rata
920A9215	0920	NHG	04	1	31/12/2009
Importo netto	Diritti	Imposte	Totale lordo in euro		
16.800,00	0,00	3.738,00	20.538,00		

HT  
 VIA DELLA MOSCOVA 13  
 20121 MILANO

Il contraente ha effettuato il versamento  
 IN DATA 29/11/10  
 FIRMA DELL'INCARICATO.....

**ZURICH INSURANCE  
 IRELAND LIMITED**  
 Rappresentanza Generale  
 per l'Italia  
*Vincenzo Cellenni*



POLIZZA DI ASSICURAZIONE

# Responsabilita' Civile Professionale

DA RESTITUIRE FIRMATO

Polizza: 920A9215  
Contraente: HT Srl

DA RESTITUIRE FIRMATO

# Polizza di Assicurazione Responsabilita' Civile Professionale



Zurich Insurance plc  
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublin 4, Irlanda  
Capitale sociale EUR 125.000.000 I.v.  
Registro del Commercio di Dublino n. 13460  
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese  
preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari  
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 - MILANO  
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603  
Iscritta all'Albo Imprese ISVAP (Elenco I) al n. 1.00066 in data 3/1/08  
C.F./P.IVA/R.L. Milano 05380900968  
Rappresentante Generale per l'Italia: V. Cellerini  
www.zurich.it



CAS UNITA'	COMP.	NUMERO POLIZZA	NUM. APPENDICE	COP. PROVV.	RAMO	RISC.	COD. SBU.	SBU/INTERMEDIARIO ASSICURATIVO	COD. INTERM.
C1	P	920A9215			04	90	920	/ITAL BROKERS CONSULTNG S.R.L.- MI	NHG/

## CHI ASSICURIAMO

ASSICURATO HT Srl	RISCHI COMUNI	CODICE FISCALE/P.IVA 00000003924730967
VIA, NUMERO CIVICO Via Moscova, 13	C.A.P. 20121	LOCALITA' Milano
		DOCUMENTO EMESSO IL 01   12   2009

## DECORRENZA E DURATA DEL DOCUMENTO - MODO DI PAGAMENTO DEL PREMIO

DALLE ORE 24 DEL 23   11   2009	ALLE ORE 24 DEL 31   12   2010	DURATA 01   01   008 Anni   Mesi   Giorni	DISDETTA Mesi	RATEAZIONE Annuale Annuale/Semestrale, Etc	SCADENZA RATE IL 31/12 Di ogni anno
------------------------------------	-----------------------------------	---	------------------	--	---

## PREMIO DA PAGARE (EUR) - NOSTRA QUOTA (al netto dell'eventuale rimborso)

	PREMIO NETTO	ACCESSORI	IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE EUR	TOTALE
Premio sino al 31/12/2009	1.773,00	0,00	1.773,00	394,50	2.167,50	
Rate Successive	16.800,00	0,00	16.800,00	3.738,00	20.538,00	

## PREMIO DA PAGARE (EUR) - AL 100%

	PREMIO NETTO	ACCESSORI	IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE EUR	TOTALE
Premio sino al 31/12/2009	1.773,00	0,00	1.773,00	394,50	2.167,50	
Rate Successive	16.800,00	0,00	16.800,00	3.738,00	20.538,00	

## COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quote fra le Compagnie indicate in riparto, e ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta del contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria.

Per tutte le altre comunicazioni inerenti il contratto esse potranno essere eseguite tramite l'Intermediario assicurativo, cui l'Assicurato ha conferito il mandato, ma esse esplicheranno effetto solo e dal momento in cui la Compagnia Delegataria, venutane a conoscenza, vi aderirà espressamente confermandone l'efficacia contrattuale. Ogni modificazione dell'assicurazione che comporti variazione scritta del contratto sarà considerata operante a condizione che l'Intermediario assicurativo abbia ottenuto il consenso da ciascuna della Compagnie Coassicuratrici.

L'impegno di tutte le Compagnie Coassicuratrici risulta dal documento contrattuale firmato da ciascuna di esse oppure dall' "Estratto Unico" firmato dalla Compagnia Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse.

Il Contraente o la Società di Intermediazione sua mandataria provvederà al versamento pro quota dei premi o degli importi comunque dovuti in dipendenza del contratto ad ogni singola Coassicuratrice contro rilascio delle relative quietanze, restando esplicitamente esclusa ogni e qualsiasi responsabilità solidale tra le Compagnie del riparto.

## RIPARTO

N.	COMPAGNIA	COD.	QUOTA %	N.	COMPAGNIA	COD.	QUOTA %
1	Zurich Insurance plc	864	100,00	7			
2				8			
3				9			
4				10			
5				11			
6				12			

## CODICI STATISTICI

V.I.P. POL. N.	FAC. GROUP	RISK NAME
----------------	------------	-----------

IL CONTRAENTE

Zurich Insurance plc  
Rappresentanza Generale per l'Italia

## PERFEZIONAMENTO

L'importo di Eur 2.167,50 a saldo del "premio sino al" è stato incassato oggi 23 | 11 | 09 L'ESATTORE .....  
L'INCASSO E' STATO EFFETTUATO DA .....

REGISTRATO SUL FOGLIO CASSA N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ L'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO  
ITAL BROKERS CONSULTING srl

ESEMPLARE PER L'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO



**INDICE**

SCHEDA DI POLIZZA	Pagina 4
DEFINIZIONI	Pagina 5
NORME GENERALI DI ASSICURAZIONE	Pagina 8
NORME RELATIVE ALLA RC PROFESSIONALE	Pagina 10
IN CASO DI SINISTRO	Pagina 14
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE	Pagina 15
ALTRE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E CLAUSOLE VESSATORIE	Pagina 16



**ZURICH**

pagina 2

Copertura provvisoria Polizza n. 920A9215 (emessa in 2 esemplari)

Contraente: **HT Srl - Via Moscova 13, 20121 Milano**

Effetto copertura: dalle ore 24 del 23.11.2009  
Scadenza: alle ore 24 del 31.12.2010

Massimale: € 2.000.000,00

Franchigia: € 20.000,00

**Premio alla firma fino al 31.12.2009:**

Premio netto: €  
Imposte: €  
Premio al lordo di imposta: € :

**Rate successive fino al 31.12.2010**

Premio netto: €  
Imposte: €  
Premio al lordo di imposta: € :

Zurich Insurance plc

Via Benigno Crespi, 23  
20159 Milano

Tel. +39.02.5966.1  
Fax +39.025966.2603  
www.zurich.it

Retroattività: 2 anni dalla data di decorrenza

Wording e condizioni come da Ns quotazione del 23/07/2009 con le precisazioni/deroghe concordate.

Il Contraente

  
**Zurich Insurance plc**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**



<b>SCHEMA DI POLIZZA</b>
--------------------------

**1. CONTRAENTE**

Ragione Sociale	UBICAZIONE SEDE LEGALE
HT Srl	Via Moscova 13, 20121 Milano

**2. ASSICURATO**

E' riconosciuta la qualifica di "Assicurato" a: **HT Srl**

**3. ATTIVITA' DELL'ASSICURATO**

- Sicurezza offensiva: sviluppo e commercializzazione di software di sicurezza proprietari per il mercato governativo e corporate. Il prodotto principale di tale area di business è Remote Control System , un sistema per il controllo e monitoraggio di target endpoint devices.
- Sicurezza difensiva : Implementazione di sistemi di sicurezza informatica, Ethical Hacking

**4. MASSIMALI DI GARANZIA**

La garanzia é prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali per sinistro/anno:

**EUR 2.000.000,00= unico per sinistro e per anno assicurativo,**

**Si prende atto fra le Parti che, in caso di corresponsabilità fra Assicurati, l'esposizione globale della Compagnia non potrà superare il Massimale annuo previsto in Polizza che resta, a ogni effetto, unico.**

Le Spese per resistere all'azione del danneggiato sono rimborsate in aggiunta al Massimale della Polizza fino ad un limite del 25% di detto Massimale, secondo il disposto dell'Art 1917 co 3 C.C.

**5. FRANCHIGIA**

**Resta a carico dell'Assicurato una franchigia assoluta pari a EUR 20.000,00= per ciascun sinistro.**

Il Contraente e gli Assicurati sono obbligati a non assicurare presso altra Compagnia l'importo corrispondente allo scoperto e/o franchigia. **L'eventuale assicurazione di tale importo da parte del Contraente e/o degli Assicurati comporterà l'automatico scioglimento del contratto di assicurazione con effetto dalla data di stipula di detta Polizza di assicurazione, intendendosi la presente come condizione risolutiva.**

**6. VALIDITA' TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per danni che si verificano nel **Mondo Intero.**

**7. CALCOLO DEL PREMIO E PREMIO MINIMO**

Il premio, che sarà comunque considerato premio minimo acquisito dalla Compagnia, si intende stabilito come segue: .

**Premio alla firma fino al 31.12.2009:**

Premio netto:	€ 1.773,00
Imposte:	€ 394,50
Premio al lordo di imposta:	€ 2.167,50

**Rate successive fino al 31.12.2010**

Premio netto:	€ 16.800,00
Imposte:	€ 3.738,00
Premio al lordo di imposta:	€ 20.538,00

**DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

**1. Assicurato:**

la persona, fisica o giuridica, il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

**2. Assicurazione:**

il contratto di assicurazione.

**3. Diritto di Proprietà Intellettuale:**

marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali. Si intendono esclusi i brevetti.

**4. Compagnia:**

l'Impresa Assicuratrice, ovvero Zurich Insurance plc Rappresentanza Generale per l'Italia.

**5. Contraente:**

il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e/o di altre persone.

**6. Comportamento Colposo:**

qualsiasi comportamento, reale o presunto, attivo od omissivo, istantaneo o continuato, esercitato con imprudenza, imperizia e/o negligenza in violazione di obblighi e/o doveri, commesso non intenzionalmente dagli Assicurati, o da persone delle quali l'Assicurato debba rispondere, in relazione all'attività descritta in Polizza.

**7. Cose:**

sia gli oggetti materiali sia gli animali.

**8. Danno corporale:**

morte o lesioni personali, ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.

**9. Danno materiale:**

distruzione, deterioramento, alterazione, perdita o danneggiamento, totale o parziale, di cose.

**10. Danno patrimoniale:**

pregiudizi economici inerenti alla sfera patrimoniale di terzi diversi dai danni corporali e/o materiali come sopra definiti.

**11. Dipendenti:**

tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvale nell'esercizio della attività dichiarata in Polizza, incluse quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricade, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato.

**12. Documenti:**

si intendono tutti i documenti anche in formato elettronico (incluse monete, francobolli, assegni, travellers cheques, documenti postali, banconote e azioni) che appartengono all'Assicurato o per i quali l'Assicurato è legalmente responsabile o che siano in sua custodia. I Documenti non includono i dati.

**13. Fatturato:**

l'importo del volume di affari indicato dall'Assicurato nella dichiarazione I.V.A. relativa alle annualità in cui ha effetto l'assicurazione.

**14. Franchigia:**

l'importo prestabilito che in caso di sinistro l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l'indennizzo.

**15. Inquinamento:**

- Quei danni "ambientali" che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze inquinanti di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite;
- Le spese sostenute e le azioni intraprese dall'Assicurato, incluse le decisioni volontarie, od imposte da leggi, regolamenti, disposizioni delle Autorità, richieste per monitorare, ripulire, rimuovere, contenere, trattare, disintossicare o neutralizzare le conseguenze del suddetto danno ambientale.
- Per sostanze inquinanti si intende qualunque elemento irritante o contaminante solido, liquido, gassoso o termico, inclusi fumi ed esalazioni, vapori, acidi, agenti chimici e rifiuti ed ogni altro elemento simile e della stessa natura, inclusi i campi elettromagnetici (EMF), l'asbesto e i prodotti a base di asbesto ed il rumore.

**16. Malware:**

qualsiasi software creato per causare danni ad elaboratori e per cancellare o distruggere dati.

**17. Massimale per sinistro**

la massima esposizione della Compagnia per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà o pregiudizi economici.

**18. Massimale per anno**

la massima esposizione della Compagnia per ogni annualità assicurativa, qualunque sia il numero dei sinistri.

**19. Polizza:**

il documento che prova l'assicurazione.

**20. Periodo di assicurazione/ annualità assicurativa:**

Ciascun periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria o di cessazione dell'assicurazione.

**21. Premio:**

la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

**22. Prodotti:**

hardware, software, firmware o altri componenti elettronici progettati, prodotti, installati o venduti dall'Assicurato.

**23. Proposta di assicurazione / Questionario:**

Ogni informazione e/o dichiarazione o materiale informativo, forniti alla Compagnia dal Contraente, anche in nome e per conto degli Assicurati, allegati alla proposta-questionario compilata e sottoscritta, che forma parte integrante del Contratto.

**24. Risarcimento:**

la somma dovuta dalla Compagnia per i danni causati a terzi dall'Assicurato.

**25. Rischio:**

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

**26. Scoperto:**

la percentuale dell'importo di ogni sinistro che rimane a carico dell'Assicurato.

**27. Servizi:**

consulenza, progetto o altra attività fornita dall'Assicurato o per conto dell'Assicurato per cui è riconosciuto un compenso o per cui un compenso sarebbe normalmente richiesto.

**28. Sinistro:**

Per sinistro si intende:

22.1 la richiesta scritta, con la quale venga richiesto ad uno o più Assicurati il risarcimento di danni imputabili ad essi in conseguenza di un proprio comportamento colposo; o

22.2 ogni procedimento civile volto ad ottenere il risarcimento per i danni derivanti da comportamento colposo dell'Assicurato; o

22.3 ricevimento di un avviso di un procedimento penale ove l'Assicurato assuma la veste processuale di indagato; o

22.4 qualunque indagine o procedimento amministrativo avviato nei confronti degli Assicurati, nonché qualunque notifica, o procedimento simile nei confronti degli Assicurati e relativi a propri comportamenti colposi.

**29. Sinistro in serie**

Per sinistro in serie si intende:

23.1 una pluralità di richieste presentate da uno o più terzi e conseguenti ad un unico comportamento colposo, attivo od omissivo, commesso da uno o più assicurati;

23.2 una pluralità di richieste presentate da uno o più terzi e conseguenti a più comportamenti colposi, attivi od omissivi, collegati, continuati o ripetuti commessi da uno o più Assicurati, sempreché tali comportamenti colposi possano essere attribuiti a fatti e circostanze correlati fra loro.

Tutti i sinistri di una stessa serie saranno considerati come unico sinistro. La data di accadimento coincide, ai fini del presente contratto, con la data del primo sinistro.

**30. Sottolimita**

La massima esposizione della Compagnia per ogni sinistro, incluso nel Massimale per sinistro

**31. Spese per resistere all'azione del danneggiato**

Si intende ogni spesa sostenuta dalla Compagnia o da un Assicurato, con il consenso della Compagnia, a seguito di attività investigativa e istruttoria, di negoziazione transattiva o di un procedimento giudiziale relativi ad un sinistro, ivi inclusi i diritti ed onorari di avvocati nonché i relativi oneri fiscali. **Restano escluse**

**le retribuzioni o i compensi corrisposti in relazione a dette attività dalla Contraente o dall'Assicurato a propri dipendenti, amministratori, dirigenti e sindaci.**

## NORME GENERALI DI ASSICURAZIONE

### ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

In caso di risoluzione anticipata della presente Polizza, la Compagnia rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo assicurativo pagato e non goduto, al netto dell'imposta.

**I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza, se presente, oppure alla Compagnia.**

### ART. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto.

### ART. 4 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio è da intendersi flat pertanto la regolazione premio non verrà applicata.

### ART. 5 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dalla presente Polizza di assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tal caso la Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo assicurativo pagato e non goduto, al netto dell'imposta.

### ART. 6 - PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno si intende prorogata di un anno e così successivamente.

### ART. 7 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi al premio dell'assicurazione sono a carico del Contraente.

### ART. 8 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente all'esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente contratto, foro competente esclusivo è quello di Milano salvo che il Contraente o l'Assicurato sia una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, nel qual caso foro competente è quello del suo luogo di residenza o domicilio elettivo.

**ART. 9 - ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia della stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. La Compagnia, entro 30 giorni dalla comunicazione può recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni.

**ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

La presente Polizza di assicurazione è regolamentata dalla legge italiana, con esclusione dell'applicazione delle norme di diritto internazionale privato.

**ART. 11 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATI**

Tutte le comunicazioni del Contraente o degli Assicurati devono essere fatte per iscritto all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza, se presente, oppure alla Compagnia.

**ART. 12 - VARIAZIONI DI RISCHIO**

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Compagnia, entro **30** giorni da quando si sono verificate, le variazioni, intervenute nel corso del contratto, che modifichino il rischio.

**Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Compagnia non avrebbe consentito l'assicurazione, essa ha diritto di recedere dal contratto con un preavviso di 15 giorni.**

**Se la variazione implica aggravamento che comporti un premio maggiore, la Compagnia può richiedere la modifica delle condizioni in corso. Nel caso in cui il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Compagnia, entro 30 giorni dalla comunicazione della variazione di rischio, ha diritto di recedere, anche parzialmente dal contratto, con preavviso di 60 giorni.**

Per i sinistri che si verifichino prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'art. 1898 C.C..

Se invece la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla data di ricevimento della comunicazione fatta dal Contraente.

**ART. 13 - FUSIONE, TRASFORMAZIONE O ALIENAZIONE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO**

Nel caso di fusione del Contraente/Assicurato con una o più altri Enti, il contratto continua con l'Ente incorporante o con quello che risulta dalla fusione.

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con l'Ente nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Il Contraente/Assicurato deve, entro **30 giorni** da quando si sono verificate, comunicare per iscritto alla Compagnia le variazioni sopraindicate, la quale, nei **30 giorni** successivi, ha facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione con un preavviso di ulteriori **30 giorni**.

In caso di alienazione che riguardi il Contraente/Assicurato, il Contraente/Assicurato deve informare la Compagnia e comunicare all'acquirente l'esistenza della copertura assicurativa, fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso. L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per **30 giorni** decorrenti da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine l'assicurazione cessa se l'acquirente non ha dichiarato di voler subentrare nel contratto, viceversa la Compagnia, nei **30 giorni** successivi alla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni.





- da parte di un qualsiasi Dipendente o non per presunte molestie sessuali, razziali o altre vessazioni e o discriminazioni sessuali, razziali e/o religiose o per età o disabilità o altre molestie di qualsiasi tipo;
- e) richieste di risarcimento derivanti da, basata su, attribuibili a o conseguenti a:
  - multe, tasse, ammende, sanzioni, penalità o danni punitivi o esemplari o
  - restituzione o cancellazione di compensi pagati all'Assicurato o
  - indebito arricchimento imputabili all'incasso di compensi non dovuti
  - qualsiasi altro danno non assicurabile per legge;
- f) richieste di risarcimento direttamente o indirettamente basate su, attribuibili a, derivanti da o risultanti da fornitura o mancata fornitura di:
  1. valutazione di azioni, obbligazioni o altri strumenti finanziari;
  2. analisi economiche, sia informatiche che non;
  3. previsioni economiche e/o finanziarie, sia informatiche che non;
  4. simulazioni economiche e/o finanziarie, sia informatiche che non;
  5. trasferimento elettronico o scambio di strumenti finanziari;
  6. trasferimento di denaro o di fondi;
  7. consulenze fornite in ordine alla stipulazione di polizze assicurative o di servizi prestati per il mantenimento di coperture assicurative
- g) richieste di risarcimento derivanti da, basate su, attribuibili a o in conseguenza di qualsiasi atto doloso commesso dall'Assicurato;
- h) richieste di risarcimento nei confronti dell'Assicurato totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, basate su o attribuibili ad insolvenza dell'Assicurato o dei fornitori e/o dei subappaltatori dell'Assicurato, intesa come mancanza di mezzi economici necessari all'adempimento della propria attività e dei propri obblighi contrattuali;
  - i) richieste di risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, basate su, attribuibili a o in qualsiasi modo connesse a qualsiasi reale o legalmente presunta violazione, appropriazione indebita di licenze o brevetti;
  - l) richieste di risarcimento nei confronti dell'Assicurato per un'attività svolta dall'Assicurato in nome e per conto di qualsiasi altra società, impresa o altra associazione di cui l'Assicurato faccia parte a scopo di joint venture salvo che non vi sia un previo accordo di Zurich e una specifica estensione di garanzia tramite sottoscrizione di apposita appendice alla presente Polizza;
- m) danni derivanti da responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla Legge, ad eccezione di quanto indicato al punto 1 e 2 dell'art. 14) Oggetto dell'assicurazione;
- n) richieste di risarcimento derivante da una reale o presunta blasfemia o oscenità o derivante in qualsiasi modo da produzione o utilizzo di materiale pornografico;
- o) danni derivanti da virus informatici, bachi o problemi analoghi, attacchi di pirateria informatica miranti a bloccare il servizio o altri usi impropri del computer per causare danni all'Assicurato o ad altri;
- p) richieste di risarcimento in relazione ad una perdita, danno o distruzione di, o spesa incorsa per il rimpiazzo o recupero di qualsiasi documento;
- q) richieste di risarcimento
  - direttamente o indirettamente riconducibili all' asbesto o qualsiasi reale o presunta perdita o danno da asbesto o che comporti l'uso, la presenza, l'esistenza, la rimozione, l'eliminazione di asbesto o l'esposizione all'asbesto;
  - derivanti da, basate su, attribuibili a o come conseguenza diretta o indiretta o in un qualsiasi modo connessa a:

- radiazioni ionizzanti o contaminazione da radioattività o da materiale nucleare o da scarto nucleare per combustione di materiale nucleare;
  - proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose di qualsiasi componente esplosivo nucleare o di qualsiasi componente;
  - derivanti da, basate su, attribuibili a, come conseguenza di o in qualsiasi modo collegate direttamente o indirettamente a reale o presunta o potenziale fuoriuscita, o dispersione di inquinanti;
  - derivanti da, basate su, attribuibili a o come conseguenza di qualsiasi campo elettromagnetico, radiazione elettromagnetica o elettromagnetismo, i cui termini sono definiti come segue:
    - i. campo elettromagnetico: qualsiasi campo di forza composto da componenti elettrici e magnetici;
    - ii. radiazione elettromagnetica: qualsiasi successione di onde elettromagnetiche;
    - iii. elettromagnetismo: magnetismo che è sviluppato da una corrente di elettricità.
  - derivanti da, basate su, attribuibili a, come conseguenza di o in qualsiasi modo derivanti da guerra (dichiarata o meno), guerra civile, atti di terrorismo, sabotaggio, utilizzo di armi, azioni internazionali armate, disordini civili o azioni terroristiche;
- r) qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dalla riparazione, rimpiazzo, ritiro, di qualsiasi Prodotto fabbricato, venduto, fornito o distribuito dall'Assicurato;
- s) danni derivanti da richieste di risarcimento avanzate in Usa e Canada e qualsiasi richiesta di risarcimento o richieste di risarcimento basate su o derivanti da o in relazione diretta o indiretta o come conseguenza di o in qualsiasi modo relative a:
- qualsiasi violazione delle responsabilità, degli obblighi o doveri imposti dall'Employment Retirement Income Securities Act of 1974 o successive modifiche o leggi simili o di common law negli Stati Uniti d'America o in qualsiasi territorio che ricada nella giurisdizione degli Stati Uniti d'America;
  - qualsiasi violazione delle responsabilità, degli obblighi o doveri imposti dal Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act of 1961 o successive modifiche o leggi simili o di common law negli Stati Uniti d'America o in qualsiasi territorio che ricada nella giurisdizione degli Stati Uniti d'America;
  - qualsiasi violazione delle responsabilità, degli obblighi o doveri imposti dal Securities Act of 1933, dal Securities Exchange Act of 1934 dal Securities Fraud Enforcement Act of 1988 o successive modifiche o leggi simili o di common law negli Stati Uniti d'America o in qualsiasi territorio che ricada nella giurisdizione degli Stati Uniti d'America;
  - qualsiasi violazione delle responsabilità, degli obblighi o doveri imposti dal Money Laundering Control Act of 1981 o successive modifiche o leggi simili o di common law negli Stati Uniti d'America o in qualsiasi territorio che ricada nella giurisdizione degli Stati Uniti d'America;
  - qualsiasi violazione delle responsabilità, degli obblighi o doveri imposti dal Bank Security Act of 1970 e il Right of Financial Privacy Act of 1978, o successive modifiche o leggi simili o di common law negli Stati Uniti d'America o in qualsiasi territorio che ricada nella giurisdizione degli Stati Uniti d'America;
- t) qualsiasi reale o legalmente presunta violazione di legislazioni o regolamentazioni a tutela della concorrenza
- u) qualsiasi sinistro, nei seguenti termini:
- ogni sinistro derivante da comportamenti colposi che, alla data di sottoscrizione della Polizza, gli Assicurati interessati conoscevano o avrebbero dovuto ragionevolmente conoscere;
  - ogni indagine, inchiesta, investigazione o altro procedimento disposto dalle autorità competenti iniziata precedentemente o contemporaneamente alla data di sottoscrizione della Polizza; o
  - ogni vertenza o richiesta di risarcimento già proposta agli Assicurati precedentemente o contemporaneamente alla data di sottoscrizione della Polizza o derivante direttamente o indirettamente dagli stessi fatti per i quali sia in corso l'indagine o inchiesta di cui al paragrafo precedente;
- v) danni derivanti, direttamente od indirettamente, in tutto o in parte, da azioni promosse da o in nome e per conto del Contraente o di un Assicurato;
- z) danni derivanti da prestazioni professionali descritte in polizza svolte da personale non dipendente dell'Assicurato/Contraente.

# Appendice a Polizza di Assicurazione Responsabilita' Civile Professionale



Zurich Insurance plc  
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda  
Capitale sociale EUR 125.800.000 i.v.  
Registro del Commercio di Dublino n. 13460  
Sottoposta alla vigilanza della Central Bank of Ireland  
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 25 - 20159 - MILANO  
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603  
Iscritta all'Albo Imprese ISVAP (Elenco I) al n. 1.00066 in data 3/1/08  
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968  
Rappresentante Generale per l'Italia: C. Candia  
www.zurich.it



SL UNITA'	COMP.	NUMERO POLIZZA	NUM. APPENDICE	COP. PROVV.	RAMO	RISC.	COD. SBU	SBU/INTERMEDIARIO ASSICURATIVO	COD. INTERM
C1	P	920A9215	1		04	90	920	ITAL BROKERS CONSULTING S.R.L.-MILANO	NHG

## CONTRAENTE

HT Srl	RISCHI COMUNI	CODICE FISCALE/P.IVA 03924730967
VIA, NUMERO CIVICO Via Moscova, 13	C.A.P. 20121	LOCALITA' Milano
		DOCUMENTO EMESSO IL 02   05   2011

## DECORRENZA E DURATA DEL DOCUMENTO

DALLE ORE 24.00 DEL 23   11   2009	ALLE ORE 24.00 DEL 31   12   2011	DURATA 02   01   008 Anni   Mesi   Giorni
---------------------------------------	--------------------------------------	---

## APPENDICE DI PRECISAZIONE

Con la presente appendice, che forma parte integrante del suddetto contratto, si prende atto che, sin dall'origine, il punto 11 dell'art.16 ESCLUSIONI, è da intendersi così modificato:

- 11 Danni derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento o richieste di risarcimento basate su o derivanti da o in relazione diretta o indiretta o come conseguenza di o in qualsiasi modo relative a:
- qualsiasi violazione delle responsabilità, degli obblighi o doveri imposti dall'Employment Retirement Income Securities Act of 1974 o successive modifiche o leggi simili o di common law negli Stati Uniti d'America o in qualsiasi territorio che ricada nella giurisdizione degli Stati Uniti d'America;
  - qualsiasi violazione delle responsabilità, degli obblighi o doveri imposti dal Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act of 1961 o successive modifiche o leggi simili o di common law negli Stati Uniti d'America o in qualsiasi territorio che ricada nella giurisdizione degli Stati Uniti d'America;
  - qualsiasi violazione delle responsabilità, degli obblighi o doveri imposti dal Securities Act of 1933, dal Securities Exchange Act of 1934 dal Securities Fraud Enforcement Act of 1988 o successive modifiche o leggi simili o di common law negli Stati Uniti d'America o in qualsiasi territorio che ricada nella giurisdizione degli Stati Uniti d'America;
  - qualsiasi violazione delle responsabilità, degli obblighi o doveri imposti dal Money Laundering Control Act of 1981 o successive modifiche o leggi simili o di common law negli Stati Uniti d'America o in qualsiasi territorio che ricada nella giurisdizione degli Stati Uniti d'America;
  - qualsiasi violazione delle responsabilità, degli obblighi o doveri imposti dal Bank Security Act of 1970 e il Right of Financial Privacy Act of 1978 o successive modifiche o leggi simili o di common law negli Stati Uniti d'America o in qualsiasi territorio che ricada nella giurisdizione degli Stati Uniti d'America;

**Fermo ed invariato il resto.**

## CODICI STATISTICI

V.P. POL. N. HT Srl	FAC. GROUP	RISK NAME
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA MOSCOVA 13 PH. 02 25960 643 - FAX 02 65716 646 P. IVA/C.F.: 03924730967		Zurich Insurance plc Rappresentanza Generale per l'Italia

## PERFEZIONAMENTO

L'importo di Eur	a saldo del "premio sino al" è stato incassato oggi	L'ESATTORE	L'INCASSO E' STATO EFFETTUATO DA
REGISTRATO SUL FOGLIO CASSA N.	DEL	L'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO	

#### **ART.17 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia della Polizza di assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato a partire dai due anni antecedenti la decorrenza di polizza.

**La presente Polizza di assicurazione non copre richieste di risarcimento o circostanze note all'Assicurato che siano antecedenti la propria data di decorrenza, o che avrebbero dovuto essere note all'Assicurato e notificate dallo stesso ai sensi di altre assicurazioni, prima della decorrenza della presente Polizza, o comunicate nell'ultima Proposta fatta alla Compagnia.**

Qualora il medesimo sinistro sia conseguenza di distinti comportamenti colposi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo di essi.

La garanzia é prestata sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di Polizza.

#### **ART.18 - LIMITE DI INDENNIZZO**

**L'assicurazione viene prestata entro il limite del Massimale stabilito in Polizza, che rappresenta il massimo esborso della Compagnia:**

- per ciascun sinistro;
- per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero dei sinistri verificatisi nello stesso periodo;
- per più sinistri originati dal medesimo comportamento colposo; in tal caso la data della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate in tempi diversi.

#### **ART.19 - CONTROLLI E VERIFICHE**

**La Compagnia ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l'Assicurato é tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria in relazione alle garanzie prestate con la presente Polizza.**

**L'Assicurato é inoltre tenuto a fornire alla Compagnia, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni in suo possesso riguardanti polizze di assicurazione per i lavori eventualmente appaltati dal Contraente, nel rispetto delle disposizioni della legge applicabile alla presente Polizza.**

#### **ART. 20 - RESPONSABILITÀ IN SOLIDO**

Indipendentemente dall'eventuale sussistenza, a termini di legge, del vincolo di solidarietà con altre persone fisiche e/o giuridiche in relazione alla determinazione del fatto dannoso, si precisa che nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, derivante anche dalla partecipazione dell'Assicurato a un raggruppamento e/o a un'associazione temporanea d'impresa e/o a una joint-venture, l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.

#### **Art. 21 - DOLO DEI DIPENDENTI**

Si precisa che l'assicurazione di cui al presente contratto vale anche nel caso in cui l'Assicurato sia chiamato a rispondere per fatto doloso del dipendente, fermo restando il diritto di rivalsa della Compagnia nei confronti dello stesso.

**IN CASO DI SINISTRO****ART.22 – OBBLIGHI**

L'Assicurato deve fare denuncia alla Compagnia , per iscritto e nel termine di 15 giorni dal giorno in cui sia venuto a conoscenza di o gli sia pervenuta:

- qualsiasi richiesta di risarcimento;
- qualsiasi notifica, ricevuta da qualsiasi persona, dell'intenzione di chiedere un risarcimento;
- qualsiasi perdita, danno o spesa sostenuta per riparare o rilavorare parti di opere per le quali si sia reso necessario rimediare a negligenze, errori, od omissioni colpose dell'Assicurato stesso;
- qualsiasi circostanza che possa dar luogo ad un sinistro. Una volta avvenuta tale comunicazione, qualsiasi reclamo causato da tale circostanza, che venga inoltrato in seguito, sarà considerato come avvenuto durante il periodo di operatività della garanzia.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati (con l'indicazione di eventuali testimoni), la data e le cause del sinistro ed ogni altra notizia e documentazione utili per la gestione delle vertenze da parte della Compagnia.

Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, oltre ad una relazione sui fatti. **L'omissione o il ritardo in merito agli obblighi di cui sopra costituisce inadempimento degli oneri previsti dagli artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile e può comportare la decadenza del diritto alla prestazione assicurativa.**

Se non richiesto dalla legge applicabile al presente contratto, **l'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o liquidare o risarcire alcuno senza il consenso scritto della Compagnia.**

**ART.23 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI**


La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. **La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende e delle spese di giustizia penale.**


**ART.24- SINISTRI DI ORIGINE DOLOSA**


Nel caso previsto dall'art. 1900 CC, comma 1, l'assicurazione é considerata priva di effetto sia per il sinistro al quale si riferisce la denuncia, sia per tutti gli altri sinistri verificatisi dopo il momento della denuncia stessa.

**ART. 25 - DIRITTO DI RIVALSA**

Dopo il pagamento del danno a terzi, la Compagnia subentra nei diritti e nelle azioni spettanti agli Assicurati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1916 CC.

  
CONTRAENTE




ZURICH INSURANCE plc  
Rappresentanza Generale per l'Italia  


**DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE**

Il Contraente, anche ai sensi degli art. 1892 - 1893 - 1894 del Codice Civile dichiara che:

A. Gli Assicurati ed i professionisti di cui si avvalgono sono regolarmente iscritti all'Albo Professionale previsto dalle disposizioni di Legge, o equivalenti in altre Nazioni; con riferimento alle mansioni per le quali la Legge non richiede l'iscrizione negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali, l'Assicurazione si considera comunque efficace allorquando le persone preposte a svolgere tali attività abbiano il possesso degli altri requisiti previsti dalle norme vigenti.

B. Le prestazioni e/o opere professionali descritte in Polizza, e per le quali è prestata l'assicurazione, rientrano nelle competenze professionali degli Assicurati.

**CONTRAENTE**  
  
-----

**ZURICH INSURANCE plc**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**  
  
-----





**ALTRE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E CLAUSOLE VESSATORIE**

Il Contraente dichiara:

- di aver ricevuto e compilato, prima della conclusione del contratto, il questionario per la valutazione di adeguatezza del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Regolamento ISVAP n. 5/2006;
- di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, le Condizioni Contrattuali di polizza;
- di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, la **Nota Informativa** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 185 D.Lgs. 07/09/2005 n° 209.


**Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara altresì di conoscere ed approvare espressamente gli Articoli sottoesposti della presente polizza:**

**Punto 5 della scheda di Polizza - Franchigia**

- Art. 1 -** Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 4 -** Regolazione del premio
- Art. 5 -** Recesso in caso di sinistro
- Art. 6 -** Proroga dell'assicurazione e periodo dell'assicurazione
- Art. 8 -** Foro competente
- Art. 9 -** Altre assicurazioni
- Art. 10 -** Rinvio alle norme di legge
- Art. 12 -** Variazioni di rischio
- Art. 17 -** Inizio e termine della garanzia

**"In caso di sinistro":**

- Art. 22 -** Obblighi
- Art. 23 -** Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

**CONTRAENTE**  
  
-----

**ZURICH INSURANCE plc**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**  
  
-----